



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17/01/2022 (punto N 6)

Delibera

N 28

del 17/01/2022

Proponente

SIMONE BEZZINI

SERENA SPINELLI

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Giovanni FORTE

Direttore Federico GELLI

Oggetto:

Definizione delle procedure per la costituzione di un elenco regionale di professionisti interessati all'esercizio temporaneo della professione di infermiere

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Indicazioni operative
B	Si	Modello Convezione

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Allegati n. 2

A Indicazioni operative

f50705c0dd92bf4544035b52bd4d893b35c59f01e1aabb5ca39ab56bf3a1e5a1

B Modello Convezione

82cfe5ec73813dc635e087aad948310ac250255c9f8c8d21b17a50aa0519d582

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 13 del decreto legge 18/2020 (L. n. 27/2020) che consente, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea (direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali);

Preso atto che con lo stesso articolo sopracitato è consentito alle pubbliche amministrazioni, per tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge;

Considerato che l'art. 4, comma 8-sexies del decreto legge n. 183 del 2020 (convertito con modifiche nella L. 21/2021) ha sostituito integralmente il predetto articolo 13, ed ha prorogato dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e, innovando rispetto alla legislazione vigente, ha compreso nelle deroghe anche la qualifica di operatore socio sanitario conseguita all'estero e regolata da specifiche direttive Ue;

Considerato che lo stesso articolo prevede inoltre che l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e di operatore socio-sanitario sia consentito anche in via autonoma o dipendente presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19 e che la possibilità di procedere all'assunzione di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, viene consentita anche presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19;

Considerato che la normativa sopracitata prevede che gli interessati presentino istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del sopracitato decreto legge n. 183 del 2020;

Preso atto che l'art. 6-bis del decreto legge n. 105 del 2021, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2022 consente l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Considerato che la Regione Toscana, anche per il perdurare della carenza di professionisti sanitari dichiarata dalle strutture sanitarie e sociosanitarie private della Toscana, ha espresso la volontà di procedere in via sperimentale alla realizzazione di un percorso, in attuazione di quanto disposto dalla sopracitata normativa, che consenta l'esercizio temporaneo della professione sanitaria infermieristica nel territorio regionale;

Preso atto che gli Ordini delle Professioni Infermieristiche delle Province toscane, ed in particolare al momento gli Ordini di Firenze e Pistoia, di Prato, di Livorno e di Grosseto, si sono resi disponibili a collaborare nella realizzazione ed attuazione di un percorso che consenta la raccolta delle domande, l'istruttoria delle stesse e la gestione dell'elenco dei soggetti che possono esercitare in via temporanea la professione infermieristica sul territorio regionale;

Valutato opportuno avvalersi anche del sostegno dell'Estar, Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale, anche in relazione alla necessità di attivare una procedura telematica per la raccolta delle domande pervenute dai professionisti interessati, dando atto che il supporto dell'Estar non comporta comunque oneri a carico del bilancio regionale;

Ritenuto di definire le procedure per la costituzione di un elenco regionale dei professionisti interessati all'esercizio temporaneo sul territorio regionale della professione di infermiere, in via autonoma o dipendente presso strutture sanitarie private o accreditate, ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sopracitata, mediante l'approvazione delle "Indicazioni operative per la presentazione della domanda per l'esercizio temporaneo della professione infermieristica" allegato A) alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare il modello di Convenzione tra la Regione Toscana e gli Ordini Provinciali delle Professioni Infermieristiche che si sono resi o che si renderanno disponibili, allegato B) alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che gli Ordini che aderiranno alla Convenzione provvederanno a sottoporre gli interessati ad una prova rivolta alla verifica della conoscenza della lingua italiana e, per i richiedenti extra UE, anche sulla legislazione sanitaria;

Valutato opportuno riconoscere un contributo a favore di ciascun Ordine aderente, quale rimborso spese docenza ed organizzazione, pari ad euro 300,00 per ogni sessione di tali prove, per una spesa complessiva stimata di euro 32.400,00 che trova copertura sul capitolo 24136 "Interventi Istituzionali in sanità" - COMPETENZA PURA - del bilancio di previsione finanziario 2022;

Vista la L.R. n. 56 del 28/12/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024";

Vista la DGR n. 1 del 10/01/2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa,

1. di definire le procedure per la costituzione di un elenco regionale dei professionisti interessati all'esercizio temporaneo sul territorio regionale della professione di infermiere, in via autonoma o dipendente presso strutture sanitarie private o accreditate, ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sopracitata, mediante l'approvazione delle "Indicazioni operative per la presentazione della domanda per l'esercizio temporaneo della professione infermieristica" allegato A) alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il modello di Convenzione tra la Regione Toscana e gli Ordini Provinciali delle Professioni Infermieristiche che si sono resi o che si renderanno disponibili, allegato B) alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di destinare la somma complessiva di euro 32.400,00 quale contributo a favore degli Ordini Provinciali delle Professioni Infermieristiche per il rimborso delle spese che sosterranno per la docenza e l'organizzazione delle prove rivolte alla verifica della conoscenza della lingua italiana e sulla legislazione sanitaria;

4. di prenotare la suddetta somma di euro 32.400,00 sul capitolo 24136 “Interventi Istituzionali in sanità” - COMPETENZA PURA - del bilancio di previsione finanziario 2022 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
6. di avvalersi anche del sostegno dell'Estar, Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale, anche in relazione alla necessità di attivare una procedura telematica per la raccolta delle domande pervenute dai professionisti interessati, dando atto che il supporto dell'Estar non comporta comunque oneri a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare il competente settore "Politiche del Personale del SSR e Relazioni Sindacali" della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale all'attuazione delle disposizioni contenute nella presente delibera.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
GIOVANNI FORTE

Il Direttore
FEDERICO GELLI